

Palazzo amministrativo 3
Via Franco Zorzi 13
telefono 091 814 25 27
fax 091 814 25 59
e-mail dt-sg.udc@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio

Ufficio tecnico Mendrisio
RICEVUTO
-5 MAG. 2020

Funzionario incaricato
Armando Rathey

Servizi generali
6501 Bellinzona

telefono 091 814 04 18
e-mail armando.rathey@ti.ch

Raccomandata
Municipio del Comune di Mendrisio

6850 MENDRISIO

Bellinzona
4 maggio 2020

Ns. riferimento

Vs. riferimento

AR

Avviso cantonale n. 112192

Domanda di costruzione coordinata con la richiesta di esonero della formazione del rifugio Pci.

Comune / Sezione: Mendrisio-Mendrisio
Mappale: 1777
Zona: R4
Oggetto: Ristrutturazione casa esistente ed edificazione palazzina per complessive 19 unità abitative
Istante: Wullschleger Group SA , Via del Tiglio 6, 6512 Giubiasco

Signor Sindaco,
signori Municipali,

con riferimento alla domanda di costruzione in oggetto, accertato che la realizzazione degli interventi prospettati necessita di più decisioni da parte dell'autorità, in particolare:

- la Licenza edilizia;
- la Decisione di esonero dalla formazione del rifugio di Pci;

richiamati l'art. 7 della Legge edilizia, il Regolamento sulle deleghe di competenza decisionali e la Legge sul coordinamento delle procedure (Lcoord), i Servizi generali in rappresentanza del Dipartimento del territorio, formulano all'attenzione del vostro Municipio il seguente preavviso vincolante (art. 9 cpv. 5 Lcoord), per quel che concerne il diritto cantonale e/o federale delegato.

1. Domanda di costruzione

Si chiede che la licenza edilizia sia sottoposta alle condizioni qui di seguito formulate.

Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo

Protezione dell'aria

Fase di cantiere

Contrariamente a quanto indicato nel formulario della domanda di costruzione, viste le caratteristiche del cantiere (durata, grandezza), sono da adottare, non solo i provvedimenti A di base, ma i provvedimenti del gruppo B, specifici, volti a ridurre le emissioni di polvere e di altre sostanze nell'aria, secondo la direttiva *Protezione dell'aria sui cantieri edili, UFAM 2016* (www.ti.ch/aria > Basi legali). Prima dell'apertura del cantiere deve essere inoltrato all'Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (UACER) del Dipartimento del territorio, tramite o in copia al Municipio, il formulario di inizio cantiere (www.ti.ch/edilizia > Sportello > Cantieri).

Caldaia a pellet (Windhager BioWIN 350 Premium)

L'impianto deve essere munito di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.

L'istante è tenuto a informare il Municipio/l'Ufficio tecnico comunale dell'avvenuta installazione del nuovo impianto in modo che possa essere effettuata la prima misurazione ufficiale delle emissioni entro 3 mesi. L'impianto sarà registrato nel catasto (ConComDat) e, se del caso, sottoposto alle successive misurazioni periodiche.

Contrariamente a quanto previsto, lo sbocco del camino deve superare di almeno 1 metro la superficie del tetto misurandolo ad angolo retto (perpendicolarmente).

I gas di scarico devono essere emessi verticalmente senza essere ostacolati da cappelli o altri dispositivi. L'impianto deve disporre di un separatore per la condensa/acqua piovana sul condotto dei fumi o al suo interno.

Caldaia a gas (Buderus Logano plus KB192i 40)

Lo scarico dei condensati della canna fumaria / caldaia, deve essere munito di un sifone e il loro smaltimento avvenire seguendo le norme applicabili.

L'immissione nelle canalizzazioni deve compiersi tramite diluizione o, se del caso, mediante neutralizzazione di acidità (neutro box).

L'istante è tenuto a informare il Municipio/l'Ufficio tecnico comunale dell'avvenuta installazione del nuovo impianto in modo che possa essere effettuata la prima misurazione ufficiale delle emissioni entro 3 mesi. L'impianto sarà registrato nel catasto (ConComDat) e, se del caso, sottoposto alle successive misurazioni periodiche.

L'altezza di sbocco del camino è approvata così come rilevabile dai piani progettuali aggiornati del 5 marzo 2020.

I gas di scarico devono essere emessi verticalmente senza essere ostacolati da cappelli o altri dispositivi. L'impianto deve disporre di un separatore per la condensa/acqua piovana sul condotto dei fumi o al suo interno.

Prevenzione dei rumori

Sulla base delle valutazioni foniche ricevute (cfr. perizia del 29 luglio 2019 e integrazione del 19 febbraio

2020 allestite da Andrea Berrone Ingegneria di Bellinzona), s'impongono le seguenti condizioni.

Impianti tecnici

Bisogna prestare dovuta attenzione alla posa e al fissaggio degli impianti sulla struttura dello stabile al fine di evitare rumori o vibrazioni trasmesse per via solida verso i locali sensibili dell'edificio. È pertanto necessario rispettare le esigenze d'isolamento acustico stabilite dalla norma SIA 181 (edizione 2006) ai sensi dell'art. 32 OIF.

Se dopo la messa in esercizio degli impianti tecnici, così come proposti a progetto, si dovessero riscontrare lamenti da parte del vicinato a causa del rumore eccessivo, l'istante dovrà verificare, tramite misurazioni acustiche, l'entità delle immissioni foniche e il rispetto dei limiti d'esposizione al rumore fissati dall'OIF. Queste verifiche dovranno essere eseguite seguendo i parametri stabiliti dall'allegato 6 dell'OIF e utilizzando degli strumenti conformi alle direttive dell'allegato 2 OIF e dell'apposita Ordinanza federale sugli strumenti di misura (RS 941.210.1) e sottoposte alla nostra attenzione per approvazione. Nel caso in cui i limiti d'esposizione al rumore risultassero superati, gli impianti non potranno funzionare e dovranno essere immediatamente resi conformi dal punto di vista fonico.

Isolamento acustico

I coefficienti d'isolamento acustico devono soddisfare in particolare le esigenze minime previste dalla norma SIA 181 (edizione 2006), come indicato agli articoli 32 e 33 OIF.

Rumore di cantiere

Deve essere rispettata, durante tutte le fasi dei lavori, la *Direttiva sul rumore dei cantieri*, UFAM 2006. Si devono pertanto adottare in particolare i seguenti provvedimenti atti a contenere nella massima misura possibile la molestia:

- lavori edili rumorosi: provvedimenti gruppo B
- lavori edili molto rumorosi: provvedimenti gruppo C
- trasporti edili: provvedimenti gruppo A

Collaudo

Gli interventi di protezione fonica proposti dovranno essere collaudati dalla Sezione protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS). Inoltre, durante il collaudo, verrà controllato il fonoisolamento degli elementi edili costruttivi esterni e gli impianti tecnici. S'invita pertanto già sin d'ora l'istante e il Municipio a invitare l'Ufficio prevenzione rumori della SPAAS al collaudo non appena i lavori saranno terminati. Per il controllo di collaudo e l'elaborazione del relativo rapporto verrà percepita una tassa amministrativa ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004.

Senza il collaudo della SPAAS e il relativo rapporto il Municipio non può rilasciare il permesso di occupazione.

Protezione dalle vibrazioni

Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di velocità massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti o edifici adiacenti alla sorgente vibrante.

Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 4150-2 *Erschütterungen in Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden* (aggiornata a giugno 1999). Il progetto prevede dei lavori di demolizione e di costruzione che potenzialmente potrebbero generare vibrazioni o rumori trasmessi per via solida.

Durante l'intera fase di demolizione e di costruzione devono pertanto essere rispettati i valori limite fissati dalle normative citate in precedenza.

A tal scopo si richiede che si proceda anche con un monitoraggio continuo delle vibrazioni e del rumore per via solida nei punti più esposti e più sensibili attorno al cantiere.

Si richiede, inoltre, nell'ambito della fase esecutiva del progetto di adottare i seguenti provvedimenti:

- per gli edifici maggiormente esposti alle immissioni causate dalle vibrazioni eseguire precauzionalmente le necessarie prove a futura memoria;
- l'impresa di costruzione deve procedere con la necessaria informazione agli abitanti interessati sui periodi di lavoro durante i quali potranno verificarsi disturbi causati dalle vibrazioni.

Risparmio energetico

Prima dell'inizio dei lavori la committenza deve fornire al Municipio un rapporto contenente la descrizione dei materiali isolanti (scheda tecnica, spessore e conduttività termica) e delle finestre previsti per la realizzazione dell'opera o la conferma di quanto già approvato negli incarti energia.

Protezione e smaltimento acque

Smaltimento acque

Prima dell'inizio dei lavori di posa delle canalizzazioni devono essere presentati per approvazione all'Ufficio dei servizi tecnico-amministrativi della SPAAS una perizia idrogeologica (con prova di permeabilità) che deve valutare la possibilità d'infiltrare le acque meteoriche e stabilire il dimensionamento delle opere d'infiltrazione al fine d'evitare danni a terzi (acque di drenaggio ed eventuali acque meteoriche) e il progetto canalizzazioni definitivo elaborato sulla base dei contenuti della perizia idrogeologica richiesta.

Qualora il terreno non fosse idoneo per lo smaltimento delle acque chiare tramite dispersione/infiltrazione, si dovrà prevedere una soluzione senza drenaggio (vasca bianca).

Fase di cantiere

Le acque reflue artigianali dovute alle attività di cantiere devono essere smaltite come previsto nella Norma SIA 431 *Evacuazione e trattamento acque dei cantieri* e la scheda informativa *Smaltimento acque di cantiere*, SPAAS 2016 (www.ti.ch/acqua).

In particolare segnaliamo che se il cemento per l'esecuzione dell'opera viene prodotto sul cantiere, le acque di lavaggio del miscelatore e delle betoniere devono assolutamente essere raccolte e trattate in modo specifico prima della loro evacuazione.

Il deposito dei liquidi nocivi alle acque deve essere eseguito conformemente alle regole riconosciute della tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc, www.tankportal.ch).

Gestione del suolo

La gestione del suolo per la fase di cantiere deve avvenire conformemente alle indicazioni contenute nei manuali *Costruire proteggendo il suolo*, UFAFP 2001 e *Suolo e cantieri. Stato della tecnica e della prassi*, UFAM 2015 (www.bafu.admin.ch > Pubblicazioni, media > Pubblicazioni > Suolo).

Gestione dei rifiuti

Concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere

Premesso gli aspetti OSiti, per i quali ci rimettiamo al preavviso del servizio competente, prima dell'inizio dei lavori deve essere sottoposto alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo il concetto di smaltimento dei rifiuti di cantiere definitivo con indicata la via di smaltimento. Nella determinazione delle vie di smaltimento definitive, l'istante è tenuto a considerare i seguenti punti:

- dalla documentazione tecnica inoltrata si evince che i volumi di sterro e di scavo sono superiori ai 1'000 m³, e considerata la difficile situazione delle discariche nel Canton Ticino, tenuto conto che le discariche sono previste principalmente per lo smaltimento degli scarti di demolizione non riciclabili e per i materiali inquinati, il deposito di grandi quantitativi di materiale pulito in una discarica per materiali inerti non può essere accettato;
- il materiale di sterro e di scavo non inquinato deve essere, in ordine prioritario:
 1. consegnato ad un impianto di riciclaggio;
 2. esportato in Italia; si ricorda che l'esportazione è soggetta ad autorizzazione federale, da richiedere in forma di notifica all'Ufficio federale dell'Ambiente (vedi procedura sul sito www.ufam.ch Temi > Rifiuti > Traffico di rifiuti > Traffico transfrontaliero di rifiuti);
 3. conferito in una discarica tipo B autorizzata (www.ti.ch/rifiuti);
- i rifiuti non inerti devono essere conferiti presso un'impresa di smaltimento autorizzata (www.rifiuti.ch);
- lo smaltimento dei materiali contenenti sostanze pericolose deve avvenire conformemente alle condizioni poste sulla perizia presentata.

Perizia materiali contenenti sostanze pericolose

Gli approfondimenti specifici forniti hanno permesso di identificare la presenza di materiali con amianto, PCB e IPA.

Per le modalità di rimozione e bonifica devono essere rispettate le prescrizioni della SUVA, quelle date dalla direttiva CFSL 6503 e dagli art. 60 e 60 a-c dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr). Nel caso in cui, per esempio durante i lavori, si dovessero rinvenire ulteriori materiali particolarmente pericolosi, sarà necessario interrompere i lavori e avisare il committente (art. 3 cpv. 1bis OLCostr). I rifiuti speciali secondo l'Ordinanza sulle liste per il traffico di rifiuti (OLTRif) devono essere ritirati e smaltiti in linea con l'Ordinanza sul traffico dei rifiuti (OTRif).

Rifiuti in cemento-amianto (lastre tipo Eternit e/o manufatti in fibrocemento) devono essere conferiti a una discarica tipo B autorizzata. Il gestore della discarica deve essere preliminarmente informato. Al termine dei lavori di bonifica dei materiali contenenti sostanze pericolose, nell'interesse della committenza, la direzione lavori deve presentare al Municipio e alla SPAAS copia dei rapporti di bonifica (analisi dell'aria a posteriori, certificati di smaltimento dei materiali, ecc.). Per le analisi dell'aria va considerata la necessità in funzione della natura e delle quantità dei materiali da bonificare secondo la tabella Suva *Lavori su materiali contenenti amianto: misure di protezione*.

Maggiori informazioni sul tema sono disponibili sui siti della ReteInfo Amianto, della SUVA e dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (www.ti.ch/reteinfoamianto, www.suva.ch e www.ti.ch/rifiuti).

Condizione finale

Prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione/demolizione, l'istante deve comunicare al Municipio il nominativo dello specialista riconosciuto che seguirà i lavori in veste di responsabile ai sensi della scheda tematica no. 2994,i della SUVA.

Siti inquinati

Il fondo no. 1777 RFD Mendrisio è iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati (cfr. www.ti.ch/oas).

I siti inquinati possono essere modificati attraverso la costruzione o la trasformazione di edifici e d'impianti, al contrario dei siti contaminati (siti inquinati obbligatoriamente da risanare), senza particolari limitazioni. L'unico vincolo esistente è dato dal fatto che qualsiasi materiale che dovesse essere scavato dalle aree potenzialmente inquinate, dovrà essere controllato analiticamente (a dipendenza degli interventi previsti: indagine preliminare OSiti o controllo OPSR del materiale di scavo), e smaltito, previa autorizzazione cantonale, conformemente ai disposti dell'OPSR.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli edifici esistenti e la costruzione di un nuovo stabile a uso residenziale (cfr. *relazione tecnica*).

Gli interventi previsti toccheranno tutti i settori rilevanti ai sensi OSiti (garage/officina meccanica).

I lavori prevedono lo scavo e l'asporto, all'esterno del fondo, di ca. 800m³ di materiale di scavo ritenuto non inquinato e una quantità non ancora definita di materiale di scavo inquinato (cfr. *relazione tecnica - concetto smaltimento rifiuti*);

A seguito delle precedenti procedure edilizie (cfr. *avvisi cantionali no. 97'429 e 102'755*) fu richiesta l'esecuzione dell'indagine preliminare OSiti.

Il rapporto *Consulenze Geologiche e Ambientali SA* del 15.09.2016 (capitolato d'onori per l'indagine tecnica), nuovamente allegato alla documentazione, fu preavvisato in data 12.10.2016.

La precedente presa di posizione SPAAS datata 12.10.2016, è allegata ed è da considerarsi parte integrante dell'avviso cantonale: tutte le disposizioni ivi contenute dovranno essere rispettate.

I lavori di ristrutturazione e di costruzione restano subordinati all'esecuzione delle indagini, in particolare alle disposizioni espresse nel preavviso SPAAS del 12.10.2016, e alla successiva bonifica del sito; gli stessi inoltre non dovranno impedire o ostacolare le indagini e l'esecuzione dell'eventuale bonifica allo scopo di stralciare il sito dal catasto dei siti inquinati.

Detti provvedimenti dovranno essere eseguiti e terminati prima della ristrutturazione degli edifici esistenti e della costruzione del nuovo edificio.

I lavori d'indagine e risanamento dovranno essere seguiti da uno studio ambientale specializzato, che certifichi lo smaltimento degli eventuali materiali inquinati conformemente ai disposti dell'OPSR e il raggiungimento degli obiettivi di risanamento (stralcio del sito dal catasto dei siti inquinati).

Eventuale materiale inquinato (materiale di scavo / rifiuti edili) non potrà essere riutilizzato sul posto ma andrà smaltito e depositato, a seguito dei riscontri analitici, in una discarica adeguata.

Serbatoio olio combustibile

La messa fuori uso del serbatoio esistente deve essere eseguita solo da una ditta specializzata (www.citec-suisse.ch).

Ufficio di sanità

Autorimessa

Deve essere garantito un ricambio dell'aria (naturale o meccanico) adeguato; concentrazione di monossido di carbonio (CO) tollerata per al massimo 30 minuti: 100 ppm.

Radon

Deve essere rispettato il livello di riferimento del radon fissato dall'art. 155 dell'Ordinanza federale sulla radioprotezione del 26 aprile 2017 (Stato 1° febbraio 2019) (ORaP). In particolare non deve essere superato il valore di riferimento di 300 Bq/m³.

Raccomandiamo di effettuare un controllo della concentrazione radon da un "Servizio di misurazione riconosciuto" entro 12 mesi dal rilascio dell'abitabilità.

Barriere architettoniche

Si richiama il progettista al rispetto delle misure a favore degli invalidi motulesi fissate dall'art. 3 della LDis del 13 dicembre 2002, dall'art. 30 LE del 13 marzo 1991 e le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli ingegneri e degli architetti (norma SIA 500). In particolare si deve garantire la mobilità verticale e orizzontale alle persone portatrici di handicap motori, con:

- rampe e accessi pedonali della pendenza massima del 6%;
- cabina ascensore dimensioni minime 110 x 140 cm;
- un posto auto riservato della larghezza minima di 350 cm.

Inoltre, per quanto riguarda il diritto di competenza comunale e senza sostituirci nelle incombenze dell'ente locale, vi segnaliamo il preavviso seguente dell'Ufficio dei beni culturali:

Abbiamo esaminato la domanda di costruzione sopracitata, che prevede la sistemazione dell'edificio esistente (con il totale rifacimento del tetto e il suo rialzamento di 40 cm circa) e la costruzione di una nuova palazzina sull'area adiacente (in corrispondenza dell'ex autorimessa). Il medesimo mappale è stato oggetto di due precedenti domande di costruzione (DC 102755 e 97429) che prevedevano la demolizione dell'edificio storico (1777A).

Valore e significato dell'edificio

Dalle analisi condotte dal nostro ufficio (UBC) risulta che il garage con abitazione sito al mapp. 1777 di Mendrisio, costruito per la famiglia Malacrida nel 1937 circa su progetto dell'ing. Giuseppe Roncati (1904-1988), padre dell'arch. Flora Ruchat, e ampliato nel 1950 è un edificio plurifunzionale interessante dal punto di vista architettonico (torretta centrale vetrata e arretrata rispetto ai corpi laterali simmetrici, tettoia sporgente, evidenziazione dei caratteri strutturali, modulazione della facciata, richiamo al modernismo novecentesco italiano, ecc.). Esso è stato inserito nel Censimento dei beni culturali (scheda A30047). Parte dell'archivio dei documenti dell'ing. Roncati è attualmente conservato presso l'Archivio del Moderno, che allo stato attuale non è ancora stato totalmente riordinato e nel quale per il momento non è stato rinvenuto il progetto di costruzione dell'edificio di Mendrisio. Teniamo inoltre a segnalare che il singolare edificio, per la sua tipologia - tra l'industriale e l'abitativo - e la qualità architettonica, è stato a più riprese assegnato quale argomento di studio agli studenti dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, a conferma che si tratta di un'opera di valore. Anche dal punto di vista urbanistico la costruzione è significativa: essa è infatti sita in un comparto di particolare pregio caratterizzato da ville di inizio Novecento e svolge un importante ruolo spaziale delimitando armoniosamente il campo stradale (incrocio).

ISOS

Nell'inventario federale ISOS l'edificio si trova del perimetro edificato P6 "Quartiere di ville entro giardini lungo Via della Stazione; sec. XIX– inizio XX"; con obiettivo di salvaguardia A (conservazione della sostanza) ed è catalogato anche come Elemento segnalato 6.0.1 "Abitazione con torretta di stile industriale anni '40, e officina per auto, ridisegnante l'angolo di confluenza di due viali". Nel capitolo Le dimore a cavallo del secolo XIX lungo il Viale della Stazione a p. 26 inoltre si legge: "Una grande officina per auto con una parte abitativa della prima metà del secolo e la grande parte vetrata a un piano (6.0.1) si inserisce nell'allineamento di ville, e sottolinea con buona sensibilità lo svolgimento spaziale dell'insieme, in forte evidenza là dove la strada si biforca e dove l'asse fiancheggiato da alberi scende in curva verso la stazione".

Tutela dell'edificio al mapp. 1777

L'edificio non è tutelato ai sensi della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC). Esso fa comunque parte del Censimento dei beni culturali di Mendrisio (art. 31 Regolamento sulla protezione dei beni culturali - RBC) (v. scheda n. A30047), consegnato al Municipio il 21 febbraio 2018, al fine di avviare l'aggiornamento dell'Inventario dei beni culturali locali protetti mediante una Variante di PR. Il Comune ha dato avvio ai lavori di preparazione della pratica pianificatoria.

L'UBC e la Commissione cantonale dei beni culturali (CBC) non hanno ravvisato in questo edificio una sostanza monumentale tale da giustificare una tutela a livello cantonale ai sensi della LBC; esso dovrebbe però essere preso in considerazione per una protezione locale.

Conclusione

Rileviamo anzitutto che la domanda attuale, diversamente dalle due precedenti (v. sopra), permette di salvaguardare in buona parte la sostanza storica e nel contempo la nuova costruzione prevista ha tutte le premesse per inserirsi in maniera equilibrata nella realtà del quartiere in oggetto.

Nel merito, considerate le caratteristiche dell'edificio storico e dell'annessa autorimessa e, soprattutto, in vista di una possibile tutela locale, si osserva quanto segue:

- per l'edificio storico (1777A) il rifacimento della copertura dovrebbe riprendere l'attuale, oltre che per il disegno a falde (già previsto nel progetto), anche per i materiali (carpenteria in legno e copertura in tegole rosse);
- per la torretta della casa d'abitazione il cappotto esterno dovrebbe essere realizzato all'interno e non dovrebbe essere modificata la dimensione dell'apertura centrale;
- per la casa d'abitazione la sostituzione dei serramenti (già rifatti) dovrebbe riprendere l'attuale disegno (partizioni) e materiale (legno);
- per l'autorimessa, trattandosi di serramenti verosimilmente originali, occorrerebbe fare il possibile per mantenerli; se ciò non fosse il caso il loro rifacimento dovrebbe riprendere l'attuale disegno (partizioni) e materiale (metallo);
- il colore dello zoccolo (autorimessa) alla base delle due costruzioni (quella storica e quella nuova) è previsto grigio mentre attualmente è bianco caldo; dalla relazione tecnica non si capisce però se il grigio proposto riprende il colore originale o meno; in ogni caso il nuovo colore dovrà riprendere quello originale, come è già previsto per la sovrastante abitazione storica (1777A) e di riflesso per quella nuova (1777C).

2. Richiesta di esonero dalla formazione del rifugio di PCi

La Sezione del militare e della protezione della popolazione, Servizio costruzioni, evidenzia che il presente avviso è fondato sull'art. 46, cpv. 1 e 2 della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 04 ottobre 2002 (stato 1° gennaio 2017).

I posti protetti sono definiti in base all'art. 17, cpv 1 lettere *a* e *b* e cpv 2 dell'Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 05 dicembre 2003 (stato 1° marzo 2018).

L'ammontare del contributo sostitutivo è determinato secondo l'art. 21 cpv. 2 dell'OPCi, ne viene data comunicazione sul Foglio ufficiale da parte del Dipartimento delle Istituzioni in base all'art 29 del Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008.

L'importo verrà fatturato e incassato direttamente da parte della Sezione del militare e della protezione della popolazione (SMPP), deve essere versato con l'inizio dei lavori.

La tassa di decisione viene prelevata secondo l'art. 41 cpv 1, della Legge sulla protezione civile (LPCi) del 26 febbraio 2007, l'importo verrà fatturato e incassato direttamente dal Dipartimento delle finanze e dell'economia.

Ritenuto tutto quanto precede, i Servizi generali formulano, alle condizioni citate, preavviso favorevole all'istanza in oggetto per quel che concerne il diritto cantonale e/o federale delegato, formulando la seguente

proposta di decisione

1. Domanda di licenza edilizia

[a dipendenza dell'esito dell'esame del diritto comunale, di competenza del Municipio; in caso di rilascio della licenza edilizia:]

1. È concessa la licenza edilizia
2. L'avviso cantonale del 4 maggio 2020 è parte integrante della licenza edilizia
3. [condizioni e oneri di diritto comunale]

2. Decisione di esonero dalla formazione del rifugio di PCi

1. È concesso l'esonero dalla formazione del rifugio di PCi per 26 posti protetti (2/3 di 40 locali) alla condizione che venga versato il contributo sostitutivo di fr. 20'800.-- (fr. 800.-- a posto protetto).
2. Tassa di decisione fr. 800.--.

Vi rammentiamo che a norma dell'articolo 51 RLE, la vostra decisione dovrà essere notificata ai Servizi generali del Dipartimento del territorio - ufficio delle domande di costruzione.

Vogliamo gradire l'espressione della nostra stima.

Per i Servizi generali

Il Direttore aggiunto:



avv. L. Matasci

Il Capo dell'Ufficio
domande di costruzione:

ing. M. Giovagnoni
i.s.



Incarto di ritorno

Presenza di posizione SPAAS del 12.10.2016